

Delibera n° 1511

Estratto del processo verbale della seduta del
7 agosto 2014

oggetto:

LR 80/1982, ART 3, COMMA 1 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO). INDIRIZZI DI SPESA IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'AIUTO.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Rilevato che i regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982 e la convenzione stipulata con le banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 80/1982, prevedono l'erogazione dei finanziamenti con il concorso delle disponibilità finanziarie del Fondo e di capitale bancario;

Vista la propria deliberazione n. 462 del 14 marzo 2014 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, un atto di indirizzo di spesa in ordine alla determinazione della misura dell'aiuto contenuto nella quota dei finanziamenti erogata con risorse del Fondo in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), di seguito Comunicazione, che stabilisce, tra l'altro, che l'aiuto venga calcolato come differenza tra il tasso teorico di mercato individuato sommando ad un tasso base stabilito dalla Commissione un margine determinato prendendo in considerazione la categoria di rating dell'impresa beneficiaria e la qualità delle garanzie dalla stessa costituite per il medesimo finanziamento, secondo la seguente tabella:

Margini relativi ai prestiti in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo	400	650	1000

Atteso che la metodologia adottata dalla Comunicazione fa riferimento allo specifico sistema di rating "Standard & Poor's" per classificare le imprese in classi di rating secondo il seguente sviluppo:

Standard & Poor's	Categoria di rating
AAA	OTTIMA
AA+	
AA	
AA-	
A+	
A	
A-	BUONA
BBB+	
BBB	
BBB-	SODDISFACENTE
BB+	
BB	
BB-	
B+	SCARSO
B	

B-	NEGATIVO
CCC+	
CCC	
CCC-	
D	

Considerato che, al fine di un'applicazione corretta, effettiva ed omogenea del contenuto della Comunicazione, il predetto atto di indirizzo ha previsto la definizione convenzionale di metodologie di equivalenza tra i diversi indicatori di valutazione del merito creditizio utilizzati dalle banche e quelli di rating espressi nella tabella della Comunicazione, disponendo che tale equivalenza sia elaborata con riferimento ai rating interni delle banche convenzionate o con una valutazione economico – finanziaria delle imprese beneficiarie che consenta l'accesso all'operatività del Fondo anche alle banche dotate di sistemi di valutazione di merito creditizio diverse dal rating "Standard & Poor's, evitando in tale modo di alimentare le difficoltà registrate dalle imprese per l'accesso al credito;

Considerato, altresì, che il medesimo atto di indirizzo ha previsto l'erogazione dei finanziamenti del Fondo alle imprese con valutazione riconducibile alle categorie della Comunicazione da "OTTIMO" a "SCARSO" con l'obiettivo di coniugare la massima accessibilità alle agevolazioni del Fondo con il rispetto della Comunicazione e, più in generale, delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di accessibilità delle imprese agli aiuti;

Preso atto che la più recente normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ha stabilito che non possono avere accesso agli aiuti le imprese identificabili nella categoria di "Imprese in difficoltà" così come definite nell'articolo 2, punto 14, del medesimo Regolamento (UE) 702/2014 e secondo una complessa valutazione che prescinde comunque da quella di merito creditizia, risultando indipendente dalla classificazione di rating prevista dalla Comunicazione;

Considerato altresì che la nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore "de minimis" (Regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013) ha limitato l'erogazione di questa tipologia di aiuti alle imprese che non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori e che anche i predetti fattori prescindono completamente dalla valutazione di merito creditizia e dalla classificazione di rating prevista dalla Comunicazione;

Ritenuto, pertanto, di potere soddisfare il rispetto della Comunicazione e delle specifiche disposizioni normative in materia di accessibilità ai finanziamenti erogati dal Fondo, prevedendo che i finanziamenti medesimi possano essere erogati alle imprese con valutazione riconducibile alle categorie della Comunicazione da "OTTIMO" a "NEGATIVO", garantendo in tale modo la massima flessibilità operativa del Fondo;

Ritenuto altresì che tutti gli altri elementi della procedura definita nel predetto atto di indirizzo per il rispetto della Comunicazione debbano ritenersi confermati;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

- a) la valutazione delle imprese richiedenti i finanziamenti del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e che soddisfano i criteri di accessibilità alle diverse tipologie di finanziamenti del Fondo definiti dalle rispettive normative europee e regionali di riferimento, è effettuata secondo il metodo di cui all'allegato A alla propria deliberazione n. 462 del 14 marzo 2014, allo scopo di ricondurre le imprese alle categorie da

“OTTIMO” a “NEGATIVO” utilizzate per l’attribuzione dei margini relativi ai finanziamenti dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

- b)** sono confermati tutti gli altri elementi della procedura definita nella predetta deliberazione 462/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE